

UNISERVIZI S.P.A.

Via L.Pirandello n. 3/N – San Bonifacio (VR)

Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03360110237

Iscrizione R.E.A. di Verona n. 330118

**GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI INERENTI LE
ATTIVITA’ DI DIREZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA, DI ASSISTENZA STRATEGICA E SOCIETARIA, DI GESTIONE
AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E TECNICA**

PROCEDURA DI GARA RIF. 2780730 – CIG: 27242580D2

DISCIPLINARE DI GARA

<i>PREMESSE</i>	5
ART. 1 <i>OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO E VALORE STIMATO</i>	6
ART. 2 <i>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, FORME DELLE COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA</i>	7
ART. 3 <i>PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	9
ART. 4 <i>SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA</i>	10
ART. 5 <i>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA</i>	12
ART. 6 <i>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELLE VARIE FORME DI ASSOCIAZIONI E/O CONSORZI</i>	17
ART. 7 <i>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELL'IPOTESI DI FRUIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO</i>	33
ART. 8 <i>CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</i>	35
ART. 9 <i>GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA</i>	35
ART. 10 <i>TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA</i>	37
ART. 11 <i>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</i>	37
ART. 12 <i>CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI</i>	39
ART. 13 <i>CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA</i>	44
ART. 14 <i>CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 – OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA</i>	48
ART. 15 <i>MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE CAUZIONI</i>	51
ART. 16 <i>PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</i>	53
ART. 17 <i>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</i>	57
ART. 18 <i>OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (EVENTUALE QUARTA FASE PROCEDURALE)</i>	60
ART. 19 <i>ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</i>	61
ART. 20 <i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	64
ART. 21 <i>TUTELA DELLA PRIVACY</i>	65

PREMESSE

La Società UNISERVIZI S.P.A. (di seguito, per brevità, denominata “UNISERVIZI”), premesso che:

- UNISERVIZI gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Colognola ai Colli, con contratto che decorre dal 01/11/2006 fino al 30/10/2018, in forza dell’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune stesso;
- UNISERVIZI sta gestendo il servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni di Soave, Lonigo, Cologna Veneta e Zimella in proroga alla precedente concessione, in quanto la gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in questi Comuni è stata annullata in data 19/02/2011;
- UNISERVIZI è in attesa di sapere quali decisioni saranno prese da parte di questi ultimi quattro Comuni, posto che in data 01/04/2011 è entrato in vigore il D.M. 19 gennaio 2011 (Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale – di seguito “Decreto ambiti”), pubblicato nella G.U. n.74 del 31 marzo 2011, che di fatto bloccherebbe lo svolgimento delle gare dei singoli Comuni per l’affidamento del servizio;
- il “Decreto ambiti” non ha però individuato concretamente né la composizione degli ambiti né le regole di svolgimento delle gare per gli ambiti territoriali, rinviando ad un successivo provvedimento l’indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito;
- pur essendo state successivamente definite le composizioni degli ambiti, il provvedimento delle regole non è stato ancora adottato, né è stato fissato un termine per la sua adozione, creando pertanto una situazione di incertezza nel settore della distribuzione del gas naturale;
- nella stipula di nuovi contratti da parte di UNISERVIZI, è necessario legare le previsioni contrattuali alla particolare situazione contingente;

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2011, indice una procedura di gara aperta, in ambito nazionale, avente ad oggetto i servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dei servizi sono meglio specificate nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico, quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara.

La procedura di gara indetta da UNISERVIZI:

- viene espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni recante: *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* (di seguito, per brevità, denominato **“Codice dei contratti”**);
- è relativa principalmente a servizi strettamente funzionali all’attività di cui all’art. 208, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti:
 - o CPV 65200000-5;
- ai sensi dell’art. 214, comma 1, del Codice dei contratti, viene disciplinata dalle norme della parte III – settori speciali – del Codice dei contratti;
- è indetta nella forma della procedura *“aperta”*, ai sensi dell’art. 220 del Codice dei contratti;
- si riferisce ad un appalto di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, previste all’art. 215 del Codice dei contratti;
- verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti, secondo parametri e pesi riportati nel Disciplinare di gara e con le modalità riportate nello Schema di valutazione dell’offerta;
- **il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale, n. 70, del 15/06/2011** (*dies a quo della decorrenza dei termini della procedura di gara di cui agli artt. 227 e 238 del Codice dei Contratti*).

ART. 1 OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO E VALORE STIMATO

L’appalto ha per oggetto l’espletamento delle attività concernenti i servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica, da svolgersi secondo le modalità esplicitate nel Capitolato tecnico.

Il totale massimo presunto del valore stimato del contratto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice dei contratti, è di complessivi 384.825,60 euro (I.V.A. esclusa), da intendersi senza obbligo di spesa per UNISERVIZI.

Tale importo è dato dalla moltiplicazione tra l'importo mensile per utente attivo **posto a base di gara**, pari a **1,70** euro, il numero di utenti attivi di UNISERVIZI al 31/12/2010, pari a **18.864**, ed il numero di mesi di durata del contratto, pari a **12** mesi.

In ogni caso l'effettivo importo contrattuale verrà definito in esito all'aggiudicazione della procedura di gara sulla base dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario della procedura di gara.

Le attività previste costituiscono un servizio unico e non verranno prese in considerazione offerte parziali o condizionate.

Come espressamente riportato all'art. 2 del Capitolato amministrativo, il servizio oggetto **della presente procedura di gara avrà una durata massima di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di avvio del servizio stesso. La data di avvio del servizio è prevista per il giorno 11/07/2011.**

Per quanto riguarda le clausole contrattuali che disciplineranno il futuro rapporto con il soggetto aggiudicatario della procedura di gara nonché per le modalità di svolgimento del servizio, si rimanda completamente al Capitolato amministrativo ed al Capitolato tecnico, parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti di gara come richiamati nel medesimo Bando.

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, FORME DELLE COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il Responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Roversi, con studio in Lonigo (VI), via Scortegagna, n.22.

2.1 Ai sensi dell'articolo 77 del Codice dei contratti, UNISERVIZI comunicherà con i concorrenti in via principale mediante fax o posta elettronica certificata, inviate ai riferimenti dichiarati dal concorrente in sede di gara (in assenza verranno utilizzati i riferimenti apposti sul plico unico).

2.2 Tutte le imprese interessate, entro le ore 12.00 del giorno 24/06/2011, potranno:

- richiedere eventuali chiarimenti per gli aspetti amministrativi e procedurali della procedura di gara direttamente all'avv. Roversi, telefono: 0444/834137, fax: 0444/830309, mail: avv.donatellaroversi@tiscali.it;
- richiedere eventuali chiarimenti per gli aspetti tecnici relativi allo svolgimento del servizio oggetto della procedura di gara direttamente all'avv. Roversi, telefono: 0444/834137, fax: 0444/830309, mail: avv.donatellaroversi@tiscali.it.

In caso di richieste pervenute *"in tempo utile"* UNISERVIZI assicurerà una risposta nei tempi indicati dall'art. 71, comma 2, del Codice dei contratti.

Fermo il fatto che verrà comunque inviata al singolo concorrente la risposta al quesito posto, nelle forme di cui al precedente sub 2.1, si precisa che i quesiti e le risposte aventi carattere sostanziale saranno inseriti, per garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti, sul profilo di committente di UNISERVIZI (<http://www.uniservizispa.it/gare> d'appalto) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara, omettendo il nominativo del concorrente richiedente l'informazione.

Sul medesimo sito saranno tempestivamente pubblicate, ad ogni effetto di legge avendo UNISERVIZI pubblicato la documentazione completa sul proprio sito, tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali informazioni e chiarimenti.

Ogni informazione resa pubblica, secondo le predette modalità, si presume conosciuta, pertanto è responsabilità dell'impresa concorrente verificare puntualmente quanto pubblicato ai fini della presente procedura di gara.

2.3 La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a)** *Bando di gara (nazionale).*
- b)** *Disciplinare di gara.*
- c)** *Modelli allegati al presente Disciplinare (costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara) :*
 - modello n. 1 Dichiarazione unica;
 - modello n. 2 o 2 bis Dichiarazione relativa ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1,

lettere b) – c) del Codice dei contratti.

- modello n. 3 Dichiarazione Consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b) – c) del Codice dei contratti;
- modello n. 4 Dichiarazione raggruppamenti temporanei da costituire ex art. 37, comma 8 del Codice dei contratti;
- modello n. 5 Dichiarazione Consorzi ordinari da costituire ex art. 37, comma 8 del Codice dei contratti;
- modello n. 6 Dichiarazione raggruppamenti temporanei già costituiti ex art. 34, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti;
- modello n. 7 Dichiarazione Consorzi già costituiti ex art. 34, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti;
- modello n. 8 Dichiarazione istituto avalimento ex art. 49 del Codice dei contratti;
- modello n. 9 Dichiarazione istituto subappalto;
- modello n. 10 Schema di Offerta economica;
- modello GAP.

d) *Schema di valutazione dell'offerta .*

e) *Capitolato amministrativo.*

f) *Capitolato tecnico.*

UNISERVIZI metterà a disposizione, sul proprio profilo di committente precedentemente riportato, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 3 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come detto nelle premesse, la gara sarà esperita secondo la procedura *aperta*, di cui all'art. 220 del Codice dei contratti e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, comma 1, del medesimo Codice.

Sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione e le seguenti ponderazioni di punteggio:

- a) COMPONENTE QUALITATIVA DELL'OFFERTA, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 80 (ottanta) punti così suddivisi:**

- a.1) prestazioni integrative e servizi aggiuntivi (proposti senza costi aggiuntivi per UNISERVIZI): da 0 a 20 punti;*
 - a.2) organizzazione del servizio: da 0 a 30 punti;*
 - a.3) esperienze acquisite nel settore specifico e curriculum vitae dei responsabili tecnici e amministrativi: da 0 a 30 punti;*
- b) COMPONENTE ECONOMICA DELL'OFFERTA, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 20 (venti) punti.**

Nel successivo art. 13 viene fornita l'indicazione dei documenti/relazioni/dichiarazioni richiesti al concorrente ai fini della valutazione della componente qualitativa dell'offerta di cui alla precedente lettera a) e nel successivo art. 14 viene fornita l'indicazione della modalità di presentazione della documentazione riferita alla componente economica dell'offerta di cui alla precedente lettera b).

Le modalità di valutazione, e conseguenti modalità di attribuzione dei punteggi, della componente qualitativa ed economica dell'offerta sono in dettaglio riportate nel documento Schema di valutazione dell'offerta, quale parte integrante e sostanziale al Bando di gara e documento di riferimento per le modalità ed i criteri predefiniti ai fini della valutazione sia della componente qualitativa dell'offerta che della sua componente economica.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla presente gara i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;*
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*

- c) *i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;*
- d) *i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;*
- e) *i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;*
- f) *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;*
- g) *operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, del Codice dei Contratti, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.*

I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 39 e 47 del Codice dei contratti, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

È, inoltre, consentita la presentazione delle offerte da parte di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 37, comma 8 del Codice dei contratti ed al successivo art. 6, par. 6.5 e 6.6 del presente Disciplinare.

Si precisa che la nozione comunitaria di impresa è molto ampia e comprende qualsiasi entità (persona fisica o giuridica) che svolga un'attività economica rilevante, ivi compreso l'esercizio di un'attività professionale.

Nel proseguo del presente documento vengono elencati i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione cui i soggetti summenzionati, sotto qualunque forma, devono attenersi ai fini del concorso alla presente procedura di gara.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Fatto salvo tutto quanto espressamente previsto a pena di esclusione nel presente Disciplinare, **verranno ammessi** a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici, nelle forme di cui al precedente articolo, **in possesso - a pena di esclusione - dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di ordine speciale** indicati nel seguito del presente articolo (*idoneità professionale, carattere economico – finanziario, carattere tecnico – organizzativo e gli ulteriori requisiti indicati nel modello di cui alla Dichiarazione unica*).

Si precisa che i requisiti successivamente indicati sono da ritenersi minimali, nel seguito del documento e nei relativi moduli allegati sono previsti ulteriori requisiti di carattere speciale a cui i concorrenti (singoli o raggruppati/consorzati) devono, comunque, attenersi ai fini della partecipazione alla procedura di gara ed a pena di esclusione laddove espressamente indicato.

Requisiti di carattere generale

5.1 Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti.

Attenzione: Le cause di esclusione previste dall'articolo citato **non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca** ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

5.2 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e successive modificazioni.

5.3 Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

5.4 Insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

- 5.5 Insussistenza della causa di esclusione di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 81/2008 e successive modificazioni per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.**

Precisazione

- a) Il possesso dei requisiti di carattere generale di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1, allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, punti da 1 a 5.*

Requisiti di idoneità professionale (requisiti non frazionabili)

- 5.6 (per i soggetti tenuti) Iscrizione alla Camera di commercio, registro delle Imprese, per oggetto di attività che comprenda, ovvero sia coerente, il servizio oggetto della gara**

- 5.7 (in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) Iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**

Precisazione

- a) Per le ditte con sede in altri Stati membri dell'U.E. equivalente iscrizione in uno dei registri professionali dello Stato di appartenenza secondo le modalità di cui all'art. 39 del Codice dei contratti.*
- b) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (non frazionabili) di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1, allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, punti 6 e 7.*

Requisiti di carattere economico-finanziario

- 5.8 Presentazione di almeno una lettera di referenze/capacità finanziaria senza rischio di credito, rilasciata da primari Istituti bancari, atta a rappresentare un sintetico quadro della conoscenza che l'Istituto ha del concorrente, in virtù dei rapporti con lo stesso intrattenuti.**

Precisazione

- a) *Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare almeno una lettera di referenze/capacità finanziaria senza rischio di credito, rilasciata da primari Istituti bancari, atta a rappresentare un sintetico quadro della conoscenza che l'Istituto ha del concorrente, in virtù dei rapporti con lo stesso intrattenuti.*
- b) *Il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1, allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, punto 8.*

Requisiti di carattere tecnico-organizzativo

5.9

- a) *Il concorrente deve avere alle dirette dipendenze un Tecnico, diplomato o laureato, di comprovata esperienza nella Direzione Tecnica relativa alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;*
- b) *Il Tecnico non deve essere alle dipendenze e/o non deve avere incarichi, né attualmente né negli ultimi 5 anni, di entità che svolgano o abbiano svolto attività anche potenzialmente in concorrenza con UNISERVIZI;*
- c) *Il personale del concorrente (dipendenti, collaboratori,..) non deve, né attualmente né negli ultimi 3 anni, essere alle dipendenze e/o avere incarichi con entità che svolgano o abbiano svolto attività anche potenzialmente in concorrenza con UNISERVIZI;*
- d) *Il concorrente non deve svolgere, né deve aver svolto negli ultimi 5 anni, attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica, ad entità che svolgano o abbiano svolto attività anche potenzialmente in concorrenza con UNISERVIZI;*
- e) *Non è possibile costituire consorzi o raggruppamenti con entità che, direttamente o attraverso partecipate, controllate e/o collegate, svolgano o abbiano svolto negli ultimi 5 anni attività anche potenzialmente in concorrenza con UNISERVIZI;*

f) Il concorrente deve aver conseguito in ciascuno degli ultimi 3 anni, relativamente ai servizi oggetto di gara nell'ambito della distribuzione del gas naturale, ricavi pari almeno ad euro 300.000,00/anno.

Precisazione

a) Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1, allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, punto 9.

Ulteriori dichiarazioni avente carattere di requisiti speciali

5.10 Le ulteriori dichiarazioni avente carattere di requisiti speciali, richieste ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, sono espressamente riportate ed indicate nel modello n. 1 (*Dichiarazione unica*), punto 10, dalla lettera a) alla lettera s).

PRECISAZIONE

a) Il possesso ulteriori requisiti speciali di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità indicate utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1, allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, punto 10, lettere da a) a s).

Nel successivo art. 12 viene indicata tutta la documentazione amministrativa (riferita alle modalità di dimostrazione di tutti i requisiti di cui in precedenza) richiesta ai fini della partecipazione alla gara, che il concorrente deve presentare **a pena di esclusione** dalla procedura medesima.

ATTENZIONE:

a) Fermo restando le modalità di presentazione dell'offerta previste espressamente nel presente disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara **il concorrente dovrà comprovare e dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 5.1 a 5.10, mediante la predisposizione di apposite dichiarazioni da rendere secondo i modelli allegati al presente Disciplinare.**

- b) **Sono previste ulteriori dichiarazioni riferite a requisiti speciali** a cui il concorrente deve, **a pena di esclusione**, attenersi ai fini della partecipazione alla gara. **Le dichiarazioni riferite ai predetti requisiti speciali, punto 10 dalla lettera a) alla lettera s) del modello n. 1, devono essere resi da ogni concorrente e da ogni impresa, raggruppata o consorziata, incaricata di eseguire il servizio**;
- c) **Per quanto detto, la dichiarazione unica di cui al modello 1, deve intendersi come un insieme di dichiarazioni che il concorrente deve, a pena di esclusione, presentare in sede di gara.**
- d) **Il mancato possesso o la mancata dimostrazione** di possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti o la **mancata presentazione anche di una sola** delle dichiarazioni di cui al modello n. 1, **determina l'esclusione dalla gara**, fatti salvi i casi consentiti dalla normativa di riferimento.
- e) **Deve essere acclusa, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di riconoscimento** in corso di validità del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare l'impresa concorrente, di ogni dichiarazione resa.
- f) In caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte di un procuratore/delegato **deve** essere altresì allegata, **a pena di esclusione, copia conforme all'originale di idonea documentazione attestante i poteri di rappresentanza dell'impresa.**
- g) **I concorrenti raggruppati o consorziati (sotto qualunque forma giuridica)**, fatte salve le prescrizioni di carattere generale di cui al Codice dei contratti, devono presentare, **a pena di esclusione, la documentazione con le modalità riportate al successivo art. 6.**
- h) Ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei contratti, il mancato utilizzo dei modelli predisposti da UNISERVIZI e allegati al presente Disciplinare, non costituisce causa di esclusione. **Rimane fermo l'obbligo del concorrente di rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni contenute nei modelli messi a disposizione nel documento cartaceo presentato in alternativa ad essi.**
- i) **UNISERVIZI, comunque, si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli**, in ogni caso ed in qualunque momento, **sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti**, in relazione al possesso dei requisiti (generali e speciali) di partecipazione richiesti e di disporre, in presenza di risultati negativi, l'esclusione dalla procedura di gara, la

segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci.

- j) Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice dei Contratti.
- k) Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, si applicano al riguardo le disposizioni del presente Disciplinare espressamente previste per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da costituire.

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELLE VARIE FORME DI ASSOCIAZIONI E/O CONSORZI

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande ovvero consorziate o consorziande con l’osservanza di quanto successivamente specificato e con la precisazione che, per quanto non espressamente indicato nel prosieguo dell’articolo, troverà applicazione quanto previsti negli artt. 34, 35, 36, 37 del Codice dei contratti in quanto compatibili all’oggetto dell’appalto.

Per favorire la concorrenza, in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I. e all’istituto del Consorzio ordinario di concorrenti, da individuarsi nel *favor participationis* sotteso agli istituti del RTI e del Consorzio ordinario di concorrenti:

- **non è ammessa la partecipazione in R.T.I. (costituito o da costituire) di due o più imprese che, anche avvalendosi di imprese terze nelle modalità riportate all’art. 7, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico-organizzativo richiesti ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla gara di tutte le imprese raggruppate o raggruppande;**
- **non è ammessa la partecipazione in Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituire) di due o più imprese che, anche avvalendosi di imprese terze nelle modalità riportate all’art. 7, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico-organizzativo richiesti ai fini**

della partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutte le imprese consorziate o consorziande;

- per maggior precisione di quanto sopra riportato: è ammessa la partecipazione in R.T.I. (costituito o da costituire) o Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituire) di una impresa che, pur in grado singolarmente di soddisfare i requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico-organizzativo richiesti ai fini della partecipazione alla gara, intenda raggrupparsi con altre imprese non (condizione essenziale e vincolante) in possesso singolarmente dei predetti requisiti;
- è ammessa senza limitazione la partecipazione di consorzi di imprese di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e lettera c) del Codice dei contratti.

Con riferimento ai requisiti tutti di cui al precedente art. 5, vengono di seguito rappresentate le specifiche indicazioni a cui i concorrenti, pena l'esclusione, dovranno attenersi nel caso di partecipazione sotto qualunque forma di raggruppamento e/o consorzio.

6.1 Modalità di partecipazione per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (ex art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti)

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare le dichiarazioni di cui alle successive *lettere a)-b)-c)* predisposte, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità nel seguito espressamente rappresentate ed ad attenersi, a pena di esclusione, alle ulteriori disposizioni di cui alla successiva *lettera d)*.

a) Dichiarazione unica di cui al modello n. 1, predisposta e compilata secondo i seguenti termini e modalità:

La dichiarazione unica di cui al modello n. 1 **deve essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese**, che con esso partecipano alla presente procedura, **indicate quali esecutrici del servizio.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 1, i requisiti di cui al precedente art. 5, richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e dichiarati dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio, nei termini di seguito rappresentati:

- a.1 *i requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale*, dovranno essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. Se trattasi di cooperative le medesime dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - a.2 *il requisito attestante la capacità economica e finanziaria*, dovrà essere posseduto e dichiarato dal Consorzio stesso. Il Consorzio potrà avvalersi dei requisiti anche dei propri consorziati esclusivamente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7;
 - a.3 *il requisito attestante la capacità tecnico ed organizzativa*, dovrà essere posseduto e dichiarato dal Consorzio stesso ai sensi dell'art. 35 del medesimo Codice dei contratti. Il Consorzio potrà avvalersi dei requisiti anche dei propri consorziati esclusivamente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7;
 - a.4 *i requisiti speciali*, dovranno essere dichiarati dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
- b) *(se del caso) la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2 -bis, riferita ai soggetti di cui al successivo art. 12, punto 12.2;*
- b.1 la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli amministratori del Consorzio e delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, punto 12.2.
- c) *la dichiarazione di cui al modello n. 3, completa di tutti gli allegati in essa*

indicati e nel seguito espressamente indicati.

Mediante la dichiarazione di cui al modello n. 3, il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e quelli che eseguiranno in concreto il servizio.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, **in qualsiasi altra forma**, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto legale si procederà all'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato. Si ricorda altresì che la condotta in discorso integra la fattispecie di cui all'art. 353 del codice penale.

Alla dichiarazione di cui al modello n. 3, il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, ad allegare copia conforme all'originale dell'atto di costituzione del Consorzio.

Ulteriori disposizioni:

- d) il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, a presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 9 .**

6.2 Modalità di partecipazione per i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti).

I consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti **sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare le dichiarazioni di cui alle successive lettere a)-b)-c) predisposte, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità nel seguito espressamente rappresentate e ad attenersi, a pena di esclusione, alle ulteriori disposizioni di cui alla successiva lettera d).**

- a) Dichiarazione unica di cui al modello n. 1, predisposta e compilata secondo i seguenti termini e modalità:**

La dichiarazione unica di cui al modello n. 1 **deve essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese**, che con esso partecipano alla presente procedura, **indicate quali esecutrici del servizio.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 1, i requisiti di cui al precedente art. 5, richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e dichiarati dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio, nei termini di seguito rappresentati:

- a.1 *i requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale*, dovranno essere posseduti e dichiarati dal Consorzio stabile e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio. Se trattasi di cooperative le medesime dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - a.2 *il requisito attestante la capacità economica e finanziaria*, dovrà essere posseduto e dichiarato dal Consorzio stabile stesso. Il Consorzio stabile potrà o avvalersi dei requisiti nei termini di cui al successivo art. 7 o dichiararne il possesso, in forza del patto consortile, cumulando i requisiti dei propri consorziati;
 - a.3 *il requisito attestante la capacità tecnico ed organizzativa*, dovrà essere posseduto e dichiarato dal Consorzio stesso ai sensi dell'art. 35 del medesimo Codice dei contratti. Il Consorzio stabile potrà o avvalersi dei requisiti nei termini di cui al successivo art. 7 o dichiararne il possesso, in forza del patto consortile, cumulando i requisiti dei propri consorziati.
 - a.4 *i requisiti speciali*, dovranno essere dichiarati dal Consorzio stabile e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
- b) *(se del caso) la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis, riferita ai soggetti di cui al successivo art. 12, punto 12.2;*
- b.1 la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis deve essere resa, a pena di esclusione, dal Consorzio stabile e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, punto 12.2.

c) **la dichiarazione di cui al modello n. 3, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente indicati.**

I **consorzi stabili** di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e che eseguiranno in concreto il servizio.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, a questi ultimi è **fatto divieto** di partecipare, in **qualsiasi altra forma**, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto legale si procederà all'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato. Si ricorda altresì che la condotta in discorso integra la fattispecie di cui all'art. 353 del codice penale. È, inoltre, **vietata** la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Inoltre detti consorzi stabili sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare:

- copia conforme all'originale **dell'atto di costituzione del Consorzio;**
- copia semplice conforme all'originale **della Delibera di istituzione del consorzio, approvata dagli organi competenti per previsione statutaria, di ciascun consorziato incaricato dell'esecuzione del servizio, contenente l'espressa indicazione della decisione di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni istituendo al tal fine una comune struttura di impresa.**

Ulteriori disposizioni:

d) **il Consorzio stabile è tenuto, a pena di esclusione, a presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 9 .**

6.3 Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei (già costituiti) di concorrenti (ex art. 34, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti).

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti **sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare le dichiarazioni di cui alle successive lettere a)-b)-c) predisposte, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità nel seguito espressamente rappresentate e ad attenersi, a pena di esclusione, alle ulteriori disposizioni di cui alla successiva lettera**

d).

a) Dichiarazione unica di cui al modello n. 1, predisposta e compilata secondo i seguenti termini e modalità:

La dichiarazione unica di cui al modello n. 1 **deve essere presentata da tutte le imprese componenti il raggruppamento costituito.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 1, i requisiti di cui al precedente art. 5, richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e dichiarati da tutte le imprese raggruppate nei termini di seguito rappresentati:

a.1 *i requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale*, dovranno essere posseduti e dichiarati singolarmente da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento. Se trattasi di cooperative le medesime dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

a.2 *il requisito attestante la capacità economica e finanziaria* dovrà essere posseduto e dichiarato da ogni impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

a.3 *il requisito attestante la capacità tecnica e organizzativa:*

- l'impresa qualificata come mandataria dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura almeno pari al 60% con riferimento al valore complessivo dei servizi;
- ogni impresa mandante dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura non inferiore al 10% con riferimento al valore complessivo dei servizi;

In ogni caso il raggruppamento nel suo complesso deve comunque possedere il requisito, con riferimento al solo valore complessivo dei servizi, nella misura del 100%;

a.4 *i requisiti speciali*, dovranno essere dichiarati singolarmente da ciascuna

impresa che costituisce il raggruppamento.

b) (se del caso) la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis, riferita ai soggetti di cui al successivo art. 12, punto 12.2;

b.1 la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis deve essere resa, a pena di esclusione, da ogni impresa costituente il raggruppamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, punto 12.2.

c) la dichiarazione di cui al modello n. 6, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente indicati.

L'impresa qualificata quale mandataria del raggruppamento di concorrenti, è tenuta, a pena di esclusione, a rappresentare:

- l'indicazione esatta della composizione del raggruppamento;
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate;
- le percentuali delle prestazioni in capo alle singole imprese raggruppate, che dovranno corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, **è vietata l'associazione in partecipazione**. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Inoltre l'impresa qualificata quale mandataria del raggruppamento è tenuta, a pena di esclusione, a presentare una copia semplice conforme all'originale della

scrittura privata di costituzione del raggruppamento, dal quale evincere il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria stessa.

Ulteriori disposizioni:

- d) l'impresa qualificata quale mandataria del raggruppamento è tenuta, **a pena di esclusione**, a presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 9, con indicazione, **a pena di esclusione**, che il soggetto garantito è il raggruppamento nel suo complesso indicando la ragione sociale delle imprese mandanti.

6.4 Modalità di partecipazione per i consorzi ordinari (già costituiti) di concorrenti (ex art. 34, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti).

I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti **sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare le dichiarazioni di cui alle successive lettere a)-b)-c) predisposte, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità nel seguito espressamente rappresentate e ad attenersi, a pena di esclusione, alle ulteriori disposizioni di cui alla successiva lettera d).**

- a) Dichiarazione unica di cui al modello n. 1, predisposta e compilata secondo i seguenti termini e modalità:

La dichiarazione unica di cui al modello n. 1 **deve essere presentata dal Consorzio e da tutte le imprese componenti il consorzio ordinario.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 1, i requisiti di cui al precedente art. 5, richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e dichiarati da tutte le imprese consorziate nei termini di seguito rappresentati:

- a.1 **i requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale, dovranno essere posseduti e dichiarati singolarmente dal Consorzio e da tutte le imprese componenti il Consorzio ordinario. Se trattasi di cooperative le medesime dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione**

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

a.2 *il requisito attestante la capacità economica e finanziaria* dovrà essere posseduto e dichiarato dal consorzio ordinario e da ogni altra impresa consorziata;

a.3 *il requisito attestante la capacità tecnica e organizzativa:*

- l'impresa incaricata di eseguire il servizio nella percentuale maggiore dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura almeno pari al 60% con riferimento al valore complessivo dei servizi;
- ogni altra impresa consorziata, coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni, dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura non inferiore al 10% con riferimento al valore complessivo dei servizi.

In ogni caso consorzio nel suo complesso deve comunque possedere il requisito, con riferimento al solo valore complessivo dei servizi, nella misura del 100%.

a.4 *i requisiti speciali*, dovranno essere dichiarati singolarmente dal Consorzio e da ciascuna impresa che costituisce il consorzio ordinario.

b) *(se del caso) la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis, riferita ai soggetti di cui al successivo art. 12, punto 12.2;*

b.1 la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis deve essere resa, a pena di esclusione, dal Consorzio e da ogni impresa costituente il consorzio ordinario, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, punto 12.2.

c) *la dichiarazione di cui al modello n. 7, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente indicati.*

Il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, a rappresentare:

- l'indicazione esatta della composizione del Consorzio ordinario;
- le parti del servizio, e le relative percentuali di esecuzione, che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario

di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, è **vietata l'associazione in partecipazione**. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è **vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Inoltre il Consorzio è tenuto, a pena di esclusione, a presentare una copia semplice conforme all'originale dell'atto di costituzione del Consorzio ordinario.

Ulteriori disposizioni:

- d) il Consorzio ordinario è tenuto, a pena di esclusione, a presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 9.**

6.5 Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituire.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituire ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del Codice dei contratti **sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare le dichiarazioni di cui alle successive lettere a)-b)-c) predisposte, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità nel seguito espressamente rappresentate e ad attenersi, a pena di esclusione, alle ulteriori disposizioni di cui alla successiva lettera d).**

- a) Dichiarazione unica di cui al modello n. 1, predisposta e compilata secondo i seguenti termini e modalità.**

La dichiarazione unica di cui al modello n. 1 **deve essere presentata da tutte le imprese che costituiranno il futuro raggruppamento.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 1, i requisiti di cui al precedente art. 5, richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e dichiarati da tutte le imprese che costituiranno il futuro raggruppamento nei termini di seguito rappresentati:

- a.1 *i requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale*, dovranno essere posseduti e dichiarati singolarmente da tutte le imprese che costituiranno il futuro raggruppamento. Se trattasi di cooperative le medesime dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- a.2 *il requisito attestante la capacità economica e finanziaria* dovrà essere posseduto e dichiarato da ogni impresa che costituirà il futuro raggruppamento;
- a.3 *il requisito attestante la capacità tecnica e organizzativa*:
- l'impresa designata quale mandataria dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura almeno pari al 60% con riferimento al valore complessivo dei servizi;
 - ogni altra impresa mandante dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura non inferiore al 10% con riferimento al valore complessivo dei servizi;
- In ogni caso il costituendo raggruppamento nel suo complesso deve comunque possedere il requisito, con riferimento al solo valore complessivo dei servizi, nella misura del 100%;
- a.4 *i requisiti speciali*, dovranno essere dichiarati singolarmente da ciascuna impresa che costituirà il futuro raggruppamento.
- b) *(se del caso) la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis, riferita ai soggetti di cui al successivo art. 12, punto 12.2;*
- b.1 la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis deve essere resa, a pena di esclusione, da ogni impresa che costituirà il futuro raggruppamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, punto 12.2.
- c) *la dichiarazione di cui al modello n. 4, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente indicati.*
- La dichiarazione di cui al modello n. 4 deve, a pena di esclusione, essere resa

controfirmata da tutte le imprese che costituiranno il futuro raggruppamento e deve contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito rappresentato:

- l'indicazione esatta della composizione del raggruppamento e l'indicazione dell'impresa mandante;
- l'impegno che gli stessi operatori conferiranno, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese raggruppate si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei contratti e nello specifico ai commi 13 e seguenti;
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il futuro raggruppamento;
- le percentuali delle prestazioni in capo alle singole imprese che costituiranno il futuro raggruppamento, che dovranno corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, **è vietata l'associazione in partecipazione**. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ulteriori disposizioni:

- d) **l'impresa designata quale mandataria del raggruppamento è tenuta, a pena di**

esclusione, a presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 9, con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese (riportarne la ragione sociale) costituenti il futuro raggruppamento.

6.6 Modalità di partecipazione per i consorzi ordinari di concorrenti da costituire.

I consorzi ordinari di concorrenti da costituire ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del Codice dei contratti sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare le dichiarazioni di cui alle successive *lettere a)-b)-c)* predisposte, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità nel seguito espressamente rappresentate e ad attenersi, a pena di esclusione, alle ulteriori disposizioni di cui alla successiva *lettera d)*.

a) Dichiarazione unica di cui al modello n. 1, predisposta e compilata secondo i seguenti termini e modalità.

La dichiarazione unica di cui al modello n. 1 deve essere presentata da tutte le imprese che costituiranno il futuro consorzio.

Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui al modello n. 1, i requisiti di cui al precedente art. 5, richiesti per la partecipazione alla gara, dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e dichiarati da tutte le imprese che costituiranno il futuro consorzio nei termini di seguito rappresentati:

- a.1 *i requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale*, dovranno essere posseduti e dichiarati singolarmente da tutte le imprese che costituiranno il futuro consorzio. Se trattasi di cooperative le medesime dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione al registro prefettizio (se costituente cooperativa) ovvero (se consorzio fra cooperative) l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- a.2 *il requisito attestante la capacità economica e finanziaria* dovrà essere posseduto e dichiarato da ogni impresa che costituirà il futuro consorzio;
- a.3 *il requisito attestante la capacità tecnico ed organizzativa*:

- l'impresa incaricata di eseguire il servizio nella percentuale maggiore dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura almeno pari al 60% con riferimento al valore complessivo dei servizi;
- ogni altra impresa consorziata, coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni, dovrà presentare l'elenco dei servizi in misura non inferiore al 10% con riferimento al valore complessivo dei servizi.

In ogni caso il consorzio nel suo complesso deve comunque possedere il requisito, con riferimento al solo valore complessivo dei servizi, nella misura del 100%.

a.4 i *requisiti speciali*, dovranno essere dichiarati singolarmente da ciascuna impresa che costituirà il futuro consorzio ordinario.

b) *(se del caso) la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis, riferita ai soggetti di cui al successivo art. 12, punto 12.2;*

b.1 la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis deve essere resa, a pena di esclusione, da ogni impresa che costituirà il futuro consorzio ordinario, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, punto 12.2.

c) *la dichiarazione di cui al modello n. 5, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente indicati.*

La dichiarazione di cui al modello n. 5 deve, a pena di esclusione, essere resa controfirmata da tutte le imprese che costituiranno il futuro consorzio e deve contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito rappresentato:

- l'indicazione esatta della composizione del consorzio;
- l'impegno che gli stessi operatori costituiranno il Consorzio, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese consorziate;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese consorziate si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del Codice dei contratti;
- le parti del servizio, e le relative percentuali di esecuzione, che saranno eseguite dalle singole imprese che costituiranno il futuro consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti (*art. 37, comma 7 del Codice dei contratti*).

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del Codice dei contratti, **è vietata l'associazione in partecipazione**. Fatto salvo quanto disposto all'art. 37, commi 18 e 19 del Codice dei contratti, **è vietata qualsiasi modificazione** alla composizione del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ulteriori disposizioni:

- d) il Consorzio, ossia l'impresa incaricata ad eseguire le prestazioni in misura maggiore è tenuta, a pena di esclusione, a presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 9, con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese (*riportarne la ragione sociale*) che intenderanno costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti.**

NORME DI CARATTERE GENERALE

Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), **si applicano le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti** (*art. 37 del Codice dei contratti*).

Si precisa che il requisito di carattere tecnico-organizzativo previsto all'art. 5.9, lettera a), del presente Disciplinare, deve essere soddisfatto da tutti i componenti dei consorzi o raggruppamenti elencati nel presente articolo.

Relativamente **alla Busta n. 2**, contenente la documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta di cui al successivo art. 13 ed **alla Busta n. 3**, contenente la documentazione riferita alla componente economica dell'offerta di cui al successivo art. 14, **si precisa che tutta la documentazione prodotta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta:**

- nel caso di R.T.I. da costituire o Consorzio da costituire: **dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni singola impresa costituente il raggruppamento o il consorzio;**

- nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) - c) - e) dell'art. 34 del Codice dei contratti: **dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio;**
- nel caso di R.T.I. costituito: **dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa qualificata come mandataria.**

In caso di dichiarazioni o documentazione sottoscritte da parte di un procuratore/delegato dell'impresa con poteri di rappresentanza, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia dell'atto comprovante il potere di rappresentanza conferito al sottoscrittore le dichiarazioni.

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELL'IPOTESI DI FRUIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del Codice dei contratti, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Si precisa che non è possibile avvalersi di entità che, direttamente o attraverso partecipate, controllate e/o collegate, svolgono attività anche potenzialmente in concorrenza con UNISERVIZI.

In conformità all'articolo 49, comma 2 del Codice dei contratti, il concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà, a pena di esclusione ovvero non concessione dell'istituto dell'avvalimento, presentare, in aggiunta alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui al modello n. 8 ed in particolare:

- a. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara, **con specifica indicazione sia del requisito di cui si avvale che dell'impresa ausiliaria;**
- b. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, comma 1, lettere da *a)* a *m-quater*), del Codice dei contratti, compreso l'eventuale dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis;

- c. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima **si obbliga verso il concorrente e verso UNISERVIZI a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto in questione le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente;**
- d. **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti;**
- e. **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in questione **ovvero, in caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5 del Codice dei contratti (obblighi previsti dalla normativa antimafia).**

Si precisa che la documentazione di cui sopra, dichiarazione resa dal concorrente e dall'impresa ausiliaria secondo modello n. 8, deve intendersi aggiuntiva per l'impresa concorrente che dovrà, altresì, fornire - pena l'esclusione - sia la dichiarazione unica di cui al modello n. 1 sia l'eventuale dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis.

UNISERVIZI, in caso di utilizzo dell'istituto dell'avalimento si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei contratti, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci UNISERVIZI procederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 3 del Codice dei contratti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avalimento:

- ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, **non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;**
- **non è consentito, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, la partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di**

quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, **non è ammesso** l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento qualora una impresa sia in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di partecipazione alla presente procedura di gara, **pena l'esclusione dalla gara.**

In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. *avvalimento* tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

ART. 8 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 27242580D2.

ATTENZIONE:

In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 3 novembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, resa esecutiva con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010, **le imprese che intendano partecipare alla presente procedura di gara aperta, sono tenute a versare un contributo pari a 35,00 (trentacinque/00) euro ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara** in considerazione del valore complessivo dell'appalto. Per le modalità ed i termini di versamento del contributo, le imprese devono far riferimento a quanto previsto nel sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (www.avcp.it/riscossioni.html).

ART. 9 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara **dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una garanzia** - con le modalità di cui al successivo art. 15 - **pari al due per**

cento dell'impegno massimo stimato dell'appalto, corrispondente di conseguenza a 7.696,51 (settemilaseicentonovantasei/51) euro.

ATTENZIONE:

L'importo della cauzione di cui sopra (7.696,51 euro) potrà essere ridotto del cinquanta per cento - pari a 3.848,26 (tremilaottocentoquarantotto/26) euro - in caso di possesso da parte del soggetto partecipante della certificazione di sistema di qualità, oppure della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, come stabilito dal comma 7 dell'articolo 75 del Codice dei contratti.

Per fruire di tale beneficio il concorrente (o i concorrenti raggruppati o consorziati) deve documentare il possesso della predetta certificazione nei seguenti termini:

- a) *allegando copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità rispetto all'originale, della certificazione di qualità, in corso di validità, rilasciata all'impresa concorrente;*
- b) *in alternativa, allegando una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso della certificazione di qualità riportante tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.*

La cauzione provvisoria deve essere inserita, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, nella Busta n. 1 "Documenti amministrativi" in allegato alla dichiarazione di cui al modello n. 1, in tal senso si precisa che l'assenza della cauzione, sotto qualsiasi forma, o la presentazione di una cauzione di importo inferiore a quello richiesto, costituisce causa esclusione anche nel caso in cui il concorrente si sia limitato a dichiararne l'avvenuta costituzione.

La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione, essere presentata secondo termini e modalità di cui al successivo art. 15 e garantisce UNISERVIZI in ordine alla serietà dell'offerta ed al rispetto delle obbligazioni di gara, ed in particolare copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è svincolata, per il concorrente aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 10 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le imprese interessate dovranno, a pena di esclusione, far pervenire, con qualunque mezzo utile (CONSEGNA A MANO, RACCOMANDATA A/R POSTE ITALIANE, ALTRO VETTORE) , **tutta la documentazione richiesta per la gara** (redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate) **entro e non oltre, pena l'esclusione, le ore 12.00 del giorno 01/07/2011 unicamente presso lo studio dell'avv. Donatella Roversi, via Scortegagna n.22 – Lonigo (VI).**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dello studio dell'avv. Roversi, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di UNISERVIZI ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi non ammessi alla gara, **i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza**, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale sia per i plichi consegnati a mano sia per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo - in tal caso - la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente dietro espressa richiesta scritta.

ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare e nei suoi allegati, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, **a pena di esclusione**, le seguenti condizioni:

11.1 un unico plico, contenente le buste di cui al successivo paragrafo 11.2, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (ceralacca e firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l'autenticità della chiusura originaria, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

11.1.1 ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo mail (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);

11.1.2 data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;

11.1.3 scritta "NON APRIRE Contiene offerta relativa alla procedura di gara rif. 2780730 - CIG 27242580D2"

11.2 Il plico sopra citato dovrà, **a pena di esclusione, contenere 3 (tre) buste distinte**, ciascuna delle quali a sua volta dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di un'impronta (ceralacca e firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l'autenticità della chiusura originaria:

11.2.1 la Busta n. 1, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti amministrativi", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, tutti i documenti compreso i relativi allegati, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 12;

11.2.2 la Busta n. 2, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti offerta componente qualitativa", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo 13;

11.2.3 la Busta n. 3, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta componente economica", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo 14. Attenzione: Detta busta dovrà garantire l'assoluta segretezza del contenuto, ossia non saranno ritenute ammissibili buste che consentano una agevole lettura, anche parziale, dell'offerta economica con riferimento ai valori economici offerti.

ART. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La busta n. 1 dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati documenti ed eventuali allegati in essi richiamati:

12.1 *la dichiarazione unica di cui al modello n. 1, che, ai fini della partecipazione alla gara, attesti il possesso di tutti i requisiti precedentemente indicati all'art. 5.*

Tale dichiarazione, predisposta secondo il *modello n. 1*, dovrà essere sottoscritta dal titolare o da un legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo formalmente (in questo ultimo caso allegare copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza) e corredata, a pena di esclusione, da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (oppure per i concorrenti non residenti in Italia dichiarazione idonea equivalente, in lingua italiana, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza). La dichiarazione unica, di cui al modello n. 1, si intende un insieme di singole dichiarazioni ed in tal senso si precisa che la mancanza di anche una sola delle singole dichiarazioni/attestazioni previste nell'apposito modello 1, purché ritenuta non sostanziale a completo giudizio insindacabile di UNISERVIZI e non direttamente derivante dai disposti del Codice dei contratti o da altra specifica normativa di riferimento, costituisce causa di esclusione non regolarizzabile ex post. UNISERVIZI, se ritenuto necessario, procederà ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti nei termini e con le modalità rappresentati nel seguito del presente documento solo nel caso di presentazione incompleta **non avente carattere sostanziale** a giudizio di UNISERVIZI o derivante dal Codice dei contratti o da altra normativa di riferimento, della singola dichiarazione inserita nell'insieme delle dichiarazioni. **PRECISAZIONE:** per i motivi suddetti non viene ritenuta incompleta, e quindi non soggetta a regolarizzazione ex post, la dichiarazione unica se dovesse mancare una o più singole dichiarazioni ritenute di carattere sostanziale o previste dalla normativa di riferimento.

12.2 *se del caso: la dichiarazione di cui al modello n. 2 o 2-bis.*

Per mezzo di tale dichiarazione, il concorrente attesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) - c) - m-ter) del Codice dei contratti,

nei confronti dei soggetti, diversi dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui al modello n. 1, come espressamente indicati all'articolo 38 comma 1, lettere b) - c) del Codice dei contratti e di seguito riportati:

- a) *in caso di impresa individuale*: **titolare e direttore/i tecnico/i**, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. (se tenuto);
- b) *in caso di società in nome collettivo*: **soci e direttore/i tecnico/i**, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. (se tenuto);
- c) *in caso di società in accomandita semplice*: **soci accomandatari e direttore/i tecnico/i**, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. (se tenuto);
- d) *in caso di altri tipi di società*: **amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttore/i tecnico/i**, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A. (se tenuto).

Tale ulteriore dichiarazione dovrà essere sottoscritta direttamente dai medesimi soggetti suddetti e corredata da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso si dovrà, preferibilmente, utilizzare la dichiarazione di cui al modello n. 2.

ATTENZIONE: In caso di concreta impossibilità a presentare le dichiarazioni rese e sottoscritte dai medesimi soggetti con le suddette modalità, si ammette che tali dichiarazioni vengano rese, per conto di ognuno dei soggetti indicati, da un legale rappresentante dell'impresa concorrente a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti riguardanti gli altri soggetti. In tal caso si dovrà, preferibilmente, utilizzare la dichiarazione di cui al modello 2-bis.

12.3 La cauzione provvisoria di cui al precedente art. 9. Nel successivo articolo 15 vengono dettagliatamente specificate le modalità per la costituzione della cauzione provvisoria a cui i concorrenti devono attenersi, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

12.4 Solo in caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti il consorzio è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3;**

- allegare alla presente dichiarazione l'originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell'atto di costituzione.

12.5 Solo in caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti il consorzio è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3;**
- ogni consorziata è tenuta a presentare l'atto assunto dai rispettivi organi deliberativi, da allegare alla presente dichiarazione, dal quale evincere la decisione di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni istituendo al tal fine una comune struttura di impresa;
- il consorzio deve allegare alla presente dichiarazione l'originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell'atto di costituzione.

12.6 Solo in caso di partecipazione di consorzio ordinario già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) o raggruppamento di concorrenti già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti il consorzio/raggruppamento è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 6 (R.T.I.) o n. 7 (ConSORZI);**
- il consorzio ordinario deve allegare alla presente dichiarazione l'originale o copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dell'atto di costituzione;
- il raggruppamento deve allegare copia semplice, corredata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del mandato speciale collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

12.7 Nel caso di partecipazione di consorzio ordinario da costituire ovvero raggruppamento temporaneo da costituire (art. 37, comma 8 del Codice dei contratti) il consorzio/raggruppamento è, in aggiunta, tenuto a:

- **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 4 (R.T.I.) o n. 5 (ConSORZI).**

12.8 Solo in caso di avvalimento: In caso di avvalimento (ex art. 49 del Codice dei contratti) le imprese dovranno presentare **la dichiarazione di cui al modello n. 8, redatta e sottoscritta dall'impresa concorrente e dall'impresa ausiliaria**, contenente tutto quanto riportato (compreso gli allegati richiesti) nella medesima dichiarazione.

12.9 Solo in caso di subappalto: In caso di subappalto (ex art. 118 del Codice dei contratti e art. 15 del Capitolato amministrativo) le imprese dovranno presentare **la dichiarazione di cui al modello n. 9**, redatta e sottoscritta dall'impresa concorrente nei termini di cui alla medesima dichiarazione.

12.10 Il modello GAP: ciascuna impresa, anche se partecipante in forma associata o consorziata, **dovrà compilare e firmare il modello GAP allegato** al presente Disciplinare.

Precisazione: nel modello GAP dovranno essere inseriti:

- al punto "lotto/stralcio": 00;
- al punto "anno": 2011.

Il punto "n. ordine appalto" non dovrà essere compilato.

12.11 L'originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del **contributo** obbligatorio indicato all'art. 8 del presente Disciplinare.

ATTENZIONE:

- a) **La mancata presentazione della fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore/i delle dichiarazioni/documenti di cui ai precedenti punti, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. **A riguardo si precisa che nel caso in cui tutta la documentazione richiesta venga sottoscritta dal medesimo soggetto, potrà essere allegata una sola fotocopia del valido documento di identità del medesimo sottoscrittore. Costituisce, altresì, causa di esclusione la mancata sottoscrizione di ogni dichiarazione resa a qualunque titolo.****
- b) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445).

- c) **La mancanza, l'incompletezza o la difformità della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare ivi compreso tutti i relativi allegati ovvero la carenza dei requisiti di ammissibilità determina l'esclusione dalla gara in corso**, fermo restando quanto previsto dall'art. 46 del Codice dei contratti in ordine alla richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata e fatto salvo quanto riportato al precedente paragrafo 12.1.
- d) **La mancata presentazione della cauzione provvisoria**, di cui al precedente punto 12.3, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 15, **o la presentazione di una cauzione di importo inferiore agli importi stabiliti (cauzione "normale" o "ridotta")**, comporta causa di esclusione dalla procedura di gara. **A riguardo si evidenzia che, nel caso di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, è richiesto a pena di esclusione l'autentica della firma dei soggetti sottoscrittori il titolo di garanzia, mediante autocertificazione dei propri poteri rappresentativi.**
- e) **Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore/delegato dell'impresa con idonei poteri di rappresentanza.** In tal caso **va allegata** nella busta n. 1, **pena l'esclusione dalla procedura, una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto** (tra cui la *rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni dichiarazione*).
- f) **La dichiarazione di cui al modello n. 2-bis dovrà essere firmata da uno dei legali rappresentanti dell'impresa concorrente, con allegata fotocopia di un valido documento di identità, in ogni caso a pena di esclusione;**
- g) **Non costituisce causa di esclusione**, ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei contratti, **il mancato utilizzo dei modelli (da n. 1 a n. 9) predisposti da UNISERVIZI** che potranno essere resi su qualunque altro documento cartaceo **purché riportante, a pena di esclusione, tutto quanto previsto nei modelli da n. 1 a n. 9.**
- h) **La mancata presentazione della dichiarazione relativa al subappalto, di cui al precedente punto 12.9, non costituisce causa di esclusione ma comporta la non autorizzazione all'utilizzo dell'istituto del subappalto, con conseguente piena assunzione da parte del concorrente di ogni servizio.**

- i) **La mancata presentazione del modello GAP, debitamente compilato per la parte di competenza del concorrente e sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa, comporta causa di esclusione dalla procedura di gara.**
- j) **La mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo di cui al precedente punto 12.11 comporta causa di esclusione dalla procedura di gara.**
- k) I concorrenti associati o raggruppati - sotto qualunque forma prevista dal Codice dei contratti - devono attenersi a quanto previsto al precedente art. 6.
- l) Ai fini dell'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento tutti i concorrenti dovranno attenersi ai disposti di cui al precedente art. 7.

ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 – OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA

La busta n. 2 dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente (da intendersi come effettivo progetto di esecuzione del servizio) e necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro “componente qualitativa dell'offerta” descritto alla lettera a) del precedente art. 3.

ATTENZIONE – A PENA DI ESCLUSIONE: tutta la documentazione contenuta all'interno della busta n. 2 dovrà essere timbrata e sottoscritta dal titolare o da un legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo formalmente.

In ipotesi di partecipazione sotto forma di consorzi o raggruppamenti:

- **dal rappresentante del consorzio;**
- **dal rappresentante dell'impresa qualificata come mandataria, se trattasi di raggruppamento già formalmente costituito;**
- **dal rappresentante di ogni impresa costituente il raggruppamento se trattasi di raggruppamento da costituire.**

Il dettaglio delle modalità nonché dei criteri di attribuzione dei singoli punteggi qualitativi è riportato nello Schema di valutazione dell'offerta, documento che costituisce parte integrante e sostanziale al Bando di gara e complementare al presente Disciplinare di gara.

La proposta qualitativa deve essere strutturata per articoli (che fanno riferimento ai vari elementi di valutazione) e contenere, in modo chiaro ed inequivocabile, quanto di seguito riportato.

13.1 Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al punto a.1 del precedente art. 3 e relativo a *“Prestazioni integrative e servizi aggiuntivi (proposti senza costi aggiuntivi per UNISERVIZI)”* (punteggio previsto fino ad un massimo di punti 20 complessivi) è richiesta la predisposizione di una apposita relazione tecnica denominata *“Relazione valutazione elemento a.1”*, suddivisa in modo chiaro ed inequivocabile per articoli, che evidenzi i seguenti elementi:

- a) l'ulteriore orario di apertura degli uffici rispetto a quanto imposto nel Capitolato tecnico e la descrizione delle modalità con cui i servizi vengono garantiti;
- b) l'indicazione se l'offerente è in grado di supportare UNISERVIZI nella predisposizione e nella gestione di procedure ad evidenza pubblica e la descrizione delle modalità;
- c) la possibilità e la disponibilità ad assolvere alla funzione di Responsabile di Procedimento;
- d) l'indicazione e la descrizione dell'offerta del servizio di supervisione e controllo della gestione tecnica e progettuale;
- e) la messa a disposizione di UNISERVIZI, con relativa descrizione, di ulteriori spazi (es. locali, garage) utili per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- f) l'indicazione e la descrizione delle esperienze, in ambito strategico/societario, in riferimento alle attività energetiche, al risparmio energetico, alle energie rinnovabili.

13.2 Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al punto a.2 del precedente art. 3 e relativo all' *“Organizzazione del servizio”* (punteggio previsto fino ad un massimo di punti 30 complessivi) è richiesta la predisposizione di una apposita relazione tecnica denominata *“Relazione valutazione elemento a.2”*, che evidenzi i seguenti elementi:

- a) presenza minima garantita dei responsabili tecnici ed amministrativi;
- b) modalità di svolgimento dell'attività di partecipazione alle riunioni societarie (es. Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei soci,..);
- c) tempi e modalità di risposta a quesiti tributari di carattere generale;

- d) tempi e modalità per il rilascio di pareri inerenti l'attività svolta da UNISERVIZI;
- e) descrizione del software fornito per le attività amministrative e contabili;
- f) cadenza della reportistica finalizzata alla gestione aziendale e alla pianificazione degli investimenti;
- g) tempi di esecuzione del controllo sui progetti;
- h) tempistica per l'aggiornamento della contabilità sui lavori;
- i) tempistica per la verifica delle tariffe e l'emissione delle fatture di vettoriamento alle società di vendita;
- j) descrizione delle modalità di gestione degli appuntamenti con i clienti;
- k) descrizione delle modalità di verbalizzazione delle riunioni societarie;
- l) descrizione delle modalità di gestione del servizio di protocollazione e del servizio telefonico;
- m) descrizione delle modalità di gestione dell'archivio e del magazzino d'ufficio.

13.3 Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al punto a.3 del precedente art. 3 e relativo alla "Esperienze acquisite nel settore specifico e curriculum vitae dei responsabili tecnici ed amministrativi" (punteggio previsto fino ad un massimo di punti 30 complessivi) è richiesta la predisposizione di una apposita relazione tecnica denominata "*Relazione valutazione elemento a.3*", che evidenzi i seguenti elementi:

- a) l'indicazione degli anni di esperienza maturati nel settore della distribuzione del gas naturale relativamente alla Direzione Tecnica;
- b) l'indicazione del numero di impianti gestiti (Comuni) durante la propria attività di Direzione Tecnica;
- c) l'indicazione della durata dell'attività amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale svolta nei confronti di società pubbliche e di enti pubblici territoriali, relativamente al Responsabile Amministrativo;
- d) incarichi ricoperti nell'ambito dell'attività amministrativa di enti e società pubbliche.

ATTENZIONE

Si precisa che:

- la documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta non dovrà, **a pena l'esclusione**, contenere alcuna indicazione di carattere economico riferita all'offerta economica presentata e deve essere sottoscritta secondo le modalità riportate all'inizio del presente articolo;
- **tutta la documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta**, in considerazione del fatto che ogni dettaglio contrattuale riportato nella medesima offerta qualitativa presentata dal concorrente costituisce, se accettato da UNISERVIZI, obbligazione contrattuale e pertanto, se non osservato, darà luogo all'applicazione delle previsioni (penali, recesso, ecc.) contrattualmente stabilite, **dovrà - a pena di esclusione - essere debitamente siglata in ogni pagina, datata e firmata sull'ultima e sottoscritta** dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente (in questo ultimo caso allegare copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza legale) come di seguito rappresentato:
 - nel caso di imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative: **dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni singola impresa;**
 - nel caso di R.T.I. da costituire o Consorzio da costituire: **dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni singola impresa che costituirà il futuro raggruppamento o il consorzio;**
 - nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) - c) - e) dell'art. 34 del Codice dei contratti: **dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio;**
 - nel caso di R.T.I. costituito: **dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa qualificata come mandataria.**
- la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente si deve intendere equivalente all'effettivo **progetto di esecuzione del servizio. Tale definito progetto**, stante sia la formulazione richiesta di UNISERVIZI (considerata funzionale alle esigenze della medesima) che le definite modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, **costituirà elemento**

contrattuale, laddove accettato da UNISERVIZI, del rapporto che UNISERVIZI istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara;

- le relazioni dovranno essere predisposte in modo chiaro ed inequivocabile e contenere altre informazioni (se pertinenti all'argomento), anche non richieste, purché sia assicurata la facile consultabilità e la rintracciabilità certa delle elementi specificatamente richiesti ai punti precedentemente indicati (da 13.1 a 13.3);
- ciascuna relazione prevista ai punti da 13.1 a 13.3 non dovrà superare – **a pena di esclusione – N. 10 cartelle** (una cartella = una pagina word, carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, margine normale, interlinea 1,15);
- **l'assenza e/o la mancata presentazione della documentazione tutta di cui ai precedenti punti da 13.1 a 13.3, anche con riferimento ad ogni singolo elemento richiesto [(13.1 lettere a), b), c), d), e), f) – 13.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) – 13.3 lettere a), b), c), d)]], comporta la non ammissione dell'operatore economico (singolo o raggruppato o consorziato) al proseguo della procedura di gara in considerazione del fatto che, mancando tale documentazione, non risulta possibile procedere alla valutazione complessiva del/dei parametro/i di riferimento;**
- **con riferimento alle proposte di cui ai precedenti punti da 13.2 a 13.3, l'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 0 (zero), anche per uno solo dei parametri oggetto di valutazione,** comporta la non ammissione dell'impresa concorrente (o del raggruppamento/consorzio nel suo insieme) alle successive fasi della procedura di gara;
- per le modalità di valutazione e attribuzione dei punteggi, previsti per il parametro riferito alla componente qualitativa dell'offerta, si rimanda integralmente allo Schema di valutazione dell'offerta.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 – OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA

La busta n. 3 dovrà, a pena di esclusione, contenere al suo interno l'offerta economica - predisposta secondo il modello n. 10 - necessaria per l'attribuzione del punteggio del parametro *"componente economica dell'offerta"* descritto alla lettera b) del precedente art. 3.

Si ribadisce che la busta, contenente l'offerta economica, deve - a pena di esclusione - assolutamente garantire la segretezza del suo contenuto al fine di evitare, in ogni modo, una agevole lettura - anche parziale - delle condizioni economiche offerte in momenti in cui detto contenuto non può essere conosciuto.

Per le modalità dettagliate di attribuzione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, si rimanda all'art. 1 dello Schema di valutazione dell'offerta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da un soggetto dell'impresa concorrente munito di idonei e legali poteri rappresentativi e deve essere predisposta, a pena di esclusione, secondo tutti seguenti termini:

- a) **indicando la ragione/denominazione sociale dell'impresa concorrente** (in ogni caso di raggruppamento dovranno essere riportate le indicazioni richieste per ogni impresa), **la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;**
- b) **indicando la carica ricoperta dal sottoscrittore o dai sottoscrittori tutti dell'offerta;**
- c) *nel caso in cui l'offerta economica si componga di più fogli: sottoscritta in ogni singolo foglio e timbrata/firmata sull'ultimo;*
- d) **riportando tutte le espresse dichiarazioni indicate nel modello n. 10;**
- e) **riportando l'indicazione di un ribasso unico percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, **da applicare all'importo posto a base di gara e pari ad euro 1,70 - I.V.A. esclusa** - con l'avvertenza che saranno presi in considerazioni - **ai solli fini dell'attribuzione del punteggio** relativo al parametro economico - ribassi percentuali espressi con il limite di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, troncando dalla terza cifra decimale in poi (*esempio un ribasso del $xy,abcd$ % verrà considerato come un ribasso del xy,ab % ai soli fini dell'attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo*);
- f) **allegando copia di un valido documento, di identità del soggetto/i che sottoscrive l'offerta; se procuratore/delegato deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un legale atto (procura ovvero altro documento legale) da cui evincere i poteri di rappresentanza.**

ATTENZIONE:

- l'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere debitamente datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da persona

avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente (in questo ultimo caso allegare copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza legale) ovvero, in caso di raggruppamento o GEIE costituiti o consorzi, dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o dei consorzi, ovvero, in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento, consorzio o GEIE.

- **Non costituisce causa di esclusione la mancata presentazione del documento d'identità nell'ipotesi che il soggetto firmatario dell'offerta economica sia il medesimo soggetto che ha reso e sottoscritto, allegando la copia del documento di identità, le dichiarazioni contenute all'interno della busta n. 1.**
- Il concorrente dovrà chiaramente evidenziare la ragione/denominazione sociale dell'impresa, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A nonché la carica ricoperta dal sottoscrittore dell'offerta economica.
- Non costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 74, comma 3 del Codice dei contratti, il mancato utilizzo del modello n. 10 predisposto da UNISERVIZI che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo purché riportante, **a pena di esclusione**, tutto quanto previsto nel modello n. 10.
- **Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la componente economica dell'offerta si rimanda allo Schema di valutazione dell'offerta.**
- **Saranno presi in considerazione, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio per la componente economica, ribassi espressi con il limite di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, troncando dalla terza cifra decimale in poi.**
- **Non sono ammessi, a pena di esclusione, ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, ribassi che applicati all'elenco prezzi determinano importi pari a 0 (zero), ovvero offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria (verificabile da UNISERVIZI).**
- **Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte contenenti riserve o condizioni.** Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, s'intenderanno accettate - da parte delle imprese concorrenti - tutte le condizioni della presente gara.

- L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.
- In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più conveniente per UNISERVIZI.
- **L'offerta economica s'intende comprensiva di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ivi compreso anche le prestazioni integrative ed i servizi aggiuntivi proposti dal medesimo concorrente nella propria offerta qualitativa. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.**

ART. 15 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE CAUZIONI

Fermo restando quanto espressamente indicato nel precedente art. 9, nel seguito del presente articolo vengono descritte le modalità di costituzione delle cauzioni richieste.

I depositi cauzionali possono essere costituiti, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:

a) assegno circolare intestato a UNISERVIZI;

b) attestazione di bonifico avente come beneficiario UNISERVIZI, da appoggiare a:

Banco Popolare di Verona e Novara – Agenzia di San Bonifacio

IBAN: IT96J 05188 59750 000000037140

ATTENZIONE: Nel caso di deposito cauzionale costituito nelle forme sopra evidenziate è richiesta, **a pena di esclusione**, una espressa **dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare**, nel caso in aggiudicazione, **la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** - così come stabilito dall'art. 113 del Codice dei contratti - secondo termini e modalità di cui all'art. 12 del Capitolato amministrativo.

I medesimi depositi cauzionali richiesti possono, altresì, essere costituiti mediante apposita fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

PRECISAZIONE: In caso di raggruppamento di imprese da costituire la polizza fideiussoria deve essere, a pena di esclusione di tutto il raggruppamento, correttamente intestata al raggruppamento indicando tutte le imprese associate. Pertanto il fideiussore deve nella polizza stessa richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

ATTENZIONE:

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto in questione, e devono, a pena di esclusione, prevedere:

1. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- 3 l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di UNISERVIZI;
- 4 la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5 l'impegno di un fideiussore a rilasciare, nel caso in aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto - così come stabilito dall'art. 113 del Codice dei contratti - secondo termini e modalità di cui all'art. 12 del Capitolato amministrativo.

ATTENZIONE:

La cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) deve, a pena di esclusione:

- **essere autenticata mediante una apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario che sottoscrivendo la polizza impegna formalmente l'istituto (*in alternativa la cauzione può essere autenticata tramite dichiarazione notarile*);**
- **si intendono per soggetti firmatari gli agenti, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della Banca - Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia;**
- **nel caso di raggruppamento non ancora costituito, essere intestata a tutti i membri del raggruppamento;**
- **nel caso di Consorzio già costituito, essere intestata al Consorzio;**
- **contenere tutto quanto indicato in precedenza ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.**

UNISERVIZI, successivamente alla comunicazione (ex art. 79 del Codice dei contratti) di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà nei confronti dei concorrenti, ad esclusione del primo e del secondo della graduatoria definitiva, allo svincolo della cauzione provvisoria.

ART. 16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte di UNISERVIZI, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 220 del Codice dei contratti e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, da valutarsi secondo i parametri e pesi riportati nel precedente art. 3.

Per le modalità di applicazione dei criteri di valutazione e per l'attribuzione dei punteggi si rimanda completamente allo Schema di valutazione dell'offerta, documento complementare al presente Disciplinare di gara.

ATTENZIONE: ad ogni seduta pubblica può assistere qualsiasi persona (possibilmente nel numero di un rappresentante per ogni impresa concorrente), ma soltanto i rappresentanti legali delle imprese o i loro procuratori/delegati - muniti di apposita procura/delega atto a

dimostrare i poteri rappresentativi ad essi conferiti da consegnare all'inizio della seduta - hanno il diritto di intervenire durante le sedute pubbliche rendendo dichiarazioni a verbale ed avranno titolo a partecipare all'esperimento migliorativo dell'offerta di cui al successivo par. 16.1.

UNISERVIZI si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio, per sopravvenute ragioni di carattere pubblico e/o per proprie mutate esigenze tecnico ed organizzative.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e il conseguente affidamento dell'incarico avverrà successivamente alla chiusura di tutte le operazioni di gara, con specifico atto di UNISERVIZI ed è subordinata all'approvazione degli atti di gara e alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima UNISERVIZI.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo UNISERVIZI né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, **mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo di 180 giorni dalla data indicata quale termine per la sua presentazione.**

Nell'ipotesi che l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che lo segue immediatamente nella graduatoria finale.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta di UNISERVIZI, l'aggiudicatario dovrà far pervenire a UNISERVIZI, su espressa richiesta scritta, la documentazione in originale di quanto autocertificato con espresso riferimento ai requisiti di carattere tecnico-organizzativo, essendo quelli di carattere economico-finanziario già comprovati in sede di gara mediante la presentazione della lettera di referenze/capacità finanziaria senza rischio di credito, e ogni altra documentazione specificamente richiesta da UNISERVIZI.

Qualora l'aggiudicatario non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, UNISERVIZI annullerà l'aggiudicazione, oltre alle ulteriori azioni previste dal Codice dei contratti, e provvederà ad

affidare la gara al concorrente che segue in graduatoria, previa richiesta e verifica della documentazione, fatta salva ogni altra azione prevista nel Codice dei contratti.

16.1 Procedura di aggiudicazione nell'ipotesi di più imprese classificate al primo posto della provvisoria graduatoria complessiva della gara.

La Commissione di gara, **nell'ipotesi in cui due o più imprese che**, con riferimento alla graduatoria provvisoria complessiva della gara, conseguano **il medesimo punteggio complessivo** (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) **più alto**, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto, ma punteggi parziali differenti per la componente qualitativa complessiva e per la componente economica dell'offerta, verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo assegnato per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa alla quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta e così via;**
- b) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto e il medesimo punteggio complessivo per la componente qualitativa complessiva dell'offerta, ma diverso punteggio per la componente economica dell'offerta, verrà assunto come riferimento il punteggio assegnato per la componente economica dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio economico determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa alla quale è stato assegnato il miglior punteggio (punteggio più alto) per la componente economica dell'offerta e così via;**
- c) qualora due o più imprese abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo più alto e il medesimo punteggio complessivo per la componente qualitativa complessiva dell'offerta, nonché il medesimo punteggio per la componente**

economica dell'offerta, ma abbiano offerto diversi ribassi effettivi (senza troncatura), verrà assunto come riferimento l'effettivo valore di ribasso offerto senza l'operazione di troncatura. In tal caso, pertanto, il miglior ribasso effettivo offerto (senza troncatura) determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa che avrà offerto il miglior ribasso effettivo e così via;

- d) qualora, in esito alle predette operazioni, si dovesse riscontrare una ulteriore situazione di parità tra più concorrenti, si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà la sola componente economica, fermo restando il progetto tecnico come presentato in sede di gara (complesso degli elementi qualitativi dell'offerta). L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi. In tal caso, pertanto, il risultato del predetto esperimento determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà dichiarata aggiudicataria provvisoria l'impresa che avrà formulato la nuova migliore offerta economica e così via;*
- e) nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti delle imprese interessate dal procedimento, ovvero qualora nessun rappresentante delle imprese interessate dal procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non possa essere ulteriormente migliorata, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra le imprese poste al primo posto ex equo nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.*

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali informazioni e chiarimenti, convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente di UNISERVIZI

(<http://www.uniservizispa.it/gare> d'appalto), oltre che, per quanto possibile, inviati ad ogni concorrente partecipante alla gara.

ART. 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

17.1 *Prima fase procedurale*

L'apertura della busta n. 1 avverrà, in seduta pubblica alle ore 17.00 del giorno 04/07/2011, presso lo studio dell'avv. Roversi in Lonigo (VI), via Scortegagna n.22. **ATTENZIONE:** UNISERVIZI si riserva, per giustificati motivi, di posticipare la data prevista per la prima seduta pubblica preavvisando, tramite fax e mediante pubblicazione sul proprio profilo di committente, di tale evenienza tutte le imprese partecipanti alla gara (come desumibili dalla presentazione del plico unico). In assenza di una formale comunicazione si intende, in ogni caso, confermata la suindicata data. In caso di assenza sul plico unico di un recapito (telefonico o fax) utile in ogni caso farà fede l'avviso pubblicato sul sito internet di UNISERVIZI, senza che per ciò il concorrente possa accampare qualunque tipo di pretesa o richiesta.

In detta seduta la Commissione di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) comunicazione dei nominativi delle imprese che hanno presentato il plico;*
- b) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;*
- c) apertura dei plichi ed esame preliminare volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 1, 2 e 3;*
- d) apertura della sola busta n. 1 "Documenti amministrativi" e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con i disposti del bando di gara e del presente Disciplinare.*

In questa sede UNISERVIZI, ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti, potrà invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

ATTENZIONE: Si informa che qualora la Commissione intenda richiedere ulteriori informazioni ai concorrenti, nei casi previsti dal citato art. 46, ciò avverrà

direttamente in seduta pubblica, sospendendo temporaneamente la verifica del concorrente in questione.

La Commissione procederà a richiedere quanto necessario mediante telefono e/o fax (alla persona di riferimento ed ai recapiti telefonici specificamente indicati dal concorrente stesso nella dichiarazione unica) ed il concorrente dovrà far pervenire quanto richiesto, salvo diversa indicazione, mediante fax al numero 0444/830309 entro e non oltre, salvo diversa indicazione, 60 (sessanta) minuti dalla richiesta stessa, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'eventuale assenza della persona di riferimento indicata dal concorrente, ovvero ogni altra persona reperita dalla Commissione, con conseguente esclusione del concorrente per impossibilità per la Commissione di procedere alla conclusione del procedimento di richiesta informazioni in quanto non reperibili né ricevute, non può essere imputata a UNISERVIZI od alla Commissione stante il fatto che i concorrenti sono a diretta conoscenza, con congruo anticipo, sia della data della seduta pubblica, che delle modalità dell'intero procedimento in questione.

Si precisa ulteriormente che - a discrezione della Commissione di gara - qualora l'esame degli atti presentati in sede di gara richiedano la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati, ovvero si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari, in merito alle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, sui punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, la Commissione di gara - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio* tra i concorrenti - potrà disporre l'interruzione del procedimento di gara, proprio in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.

17.1.1 Conclusione prima fase procedurale

Nel corso di una apposita seduta pubblica di gara, **la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici partecipanti (ammessi e esclusi) mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet di UNISERVIZI ed inviata ai medesimi soggetti anche tramite fax o altro mezzo**, la Commissione di gara procederà ai seguenti adempimenti:

- a) definizione dell'elenco delle imprese ammesse alla seconda fase;*
- b) apertura pubblica della busta n. 2 "Offerta componente qualitativa" e presa d'atto della documentazione presentata dai concorrenti che verrà siglata seduta stante dai membri della Commissione nella prima pagina, ove possibile, e in altre due pagine scelte a caso. Tutta la documentazione verrà, quindi, richiusa nella medesima busta n. 2, sigillata nuovamente e controfirmata dai membri della Commissione.*

17.2 Seconda fase procedurale

La valutazione della componente qualitativa dell'offerta (come da documentazione contenuta nella busta n. 2 presentate dagli operatori economici, ammessi a tale fase in seguito all'esito conclusivo della prima fase) **verrà espletata dalla Commissione in seduta riservata.**

La Commissione procederà all'attribuzione del punteggio per la componente qualitativa dell'offerta, secondo i criteri e le modalità riportate nel presente Disciplinare di gara e nello Schema di valutazione dell'offerta.

Da questo procedimento deriverà una prima graduatoria provvisoria delle imprese concorrenti relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta.

17.3 Terza fase procedurale

Nel corso di una apposita seduta pubblica di gara, **la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici partecipanti (ammessi e esclusi) mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet di UNISERVIZI ed inviata ai medesimi soggetti anche tramite fax o altro mezzo**, la Commissione di gara procederà ai seguenti adempimenti:

- a) lettura del punteggio, parziale e complessivo, assegnato ad ogni concorrente per la componente qualitativa dell'offerta e lettura della graduatoria provvisoria derivante dall'attribuzione dei singoli punteggi riferiti al complesso della componente qualitativa dell'offerta;*

- b) apertura della busta n. 3 "Offerta componente economica" ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare di gara;*
- c) lettura delle offerte economiche formulate dalle imprese partecipanti ed assegnazione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, in applicazione dei criteri e delle modalità riportate nel presente Disciplinare di gara (art. 14) e nello Schema di valutazione dell'offerta (art. 1);*
- d) lettura della graduatoria provvisoria complessiva (derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi della componente qualitativa dell'offerta ed il punteggio per la componente economica dell'offerta);*
- e) determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18, riscontro delle offerte risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese assoggettate alla verifica dell'anomalia dell'offerta;*
- f) determinazione della graduatoria provvisoria di gara, definibile, se del caso, anche tramite il ricorso eventuale dell'esperimento migliorativo/sorteggio di cui al precedente art. 16, par. 16.1.*

PRECISAZIONE: Le indicazioni sopra riportate [(lettere da a) a f)] sono da intendersi puramente indicative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione di gara che potrebbero prevedere ulteriori approfondimenti da parte della medesima Commissione e portare ad una eventuale convocazione di una ulteriore seduta pubblica che verrà all'uopo convocata.

A conclusione delle operazioni di gara la Commissione trasmetterà tutti gli atti a UNISERVIZI per i successivi adempimenti e verifiche di competenza.

ART. 18 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (EVENTUALE QUARTA FASE PROCEDURALE)

La valutazione della anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del Codice dei contratti, **riguarderà le offerte delle imprese** in relazione alle quali **sia il punteggio relativo al parametro componente economica dell'offerta, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione** (punteggio complessivo della componente qualitativa dell'offerta),

sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara.

Sia UNISERVIZI che la Commissione - in esito agli elementi riscontrati, cioè nel caso dell'effettivo riscontro di offerte "*anomale*" - procederanno, comunque, secondo le specifiche disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei contratti.

Nell'ipotesi dell'esperimento migliorativo dell'offerta, l'impresa (o le imprese) eventualmente assoggettata al procedimento, dovrà fornire le giustificazioni di cui alla norma, sui valori come risultanti dall'eventuale esperimento migliorativo.

Si stabilisce sin d'ora - ai sensi di quanto disposto al *primo periodo* dell'art. 88, comma 7, del Codice dei contratti - che UNISERVIZI sottoporrà alla verifica dell'anomalia la prima migliore offerta di cui alla graduatoria provvisoria. Se la stessa appaia anormalmente bassa e se ritenuta anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

PRECISAZIONE: Nel caso in cui non venissero riscontrate offerte anomale, UNISERVIZI potrà, a proprio insindacabile giudizio e sulla base di specifici elementi riscontrati in sede di gara, procedere a valutare la congruità di ogni offerta, tramite avvio di un apposito procedimento che verrà comunicato a tutti i partecipanti alla procedura, secondo il disposto di cui all'art. 86, comma 3 del Codice dei contratti.

In ogni caso, l'esito del procedimento, di anomalia o di congruità, verrà reso noto a tutti i concorrenti in una apposita seduta (o sedute) pubblica all'uopo convocata mediante apposita comunicazione.

ART. 19 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

UNISERVIZI, ricevute le conclusioni della Commissione di gara in esito alle fasi procedurali ed alla graduatoria provvisoria della gara, procederà, nei confronti del primo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, nei termini indicativamente riportati nel

precedente articolo 16, al fine di rendere definitiva la graduatoria riscontrata in sede di gara.

La medesima UNISERVIZI procederà, nei confronti del soggetto posto al primo posto della graduatoria definitiva della gara (determinata in esito alle verifiche di cui in precedenza), alla verifica dei requisiti di ordine generale come dichiarati in sede di gara, finalizzata a rendere efficace l'aggiudicazione nei confronti del soggetto con il quale si dovrà pervenire alla stipula del contratto.

Con un unico provvedimento UNISERVIZI procederà a disporre sia l'aggiudicazione definitiva che l'aggiudicazione definitiva-efficace della procedura di gara oggetto del presente Disciplinare.

Nel caso in cui il suddetto concorrente non fornisca la prova o non confermi le sue dichiarazioni, si applicheranno le sanzioni di cui al Codice dei contratti e si procederà con la medesima verifica nei confronti del secondo classificato.

UNISERVIZI, successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà nei confronti dei concorrenti, ad esclusione del primo e del secondo della graduatoria definitiva, allo svincolo della cauzione provvisoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che UNISERVIZI intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.

Si precisa che - ai sensi dell'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti - il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace, rese ai sensi dell'articolo 79 del Codice dei contratti.

Tale termine non sarà applicato nel caso in cui sia stata presentata, o ammessa alle operazioni di gara, una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare a UNISERVIZI e per i successivi venti

giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 10-ter del Codice dei contratti.

Nel caso in cui il contratto di appalto non possa essere stipulato dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, la persona designata per la stipulazione dovrà presentarsi con idonea procura rilasciata in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

a) presentarsi per la stipulazione del contratto nel luogo ed entro il termine indicato da UNISERVIZI, pena l'incameramento della cauzione provvisoria, la revoca dell'affidamento dell'incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria;

b) costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto nei termini di cui all'art. 12 del Capitolato amministrativo.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte di UNISERVIZI che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta di UNISERVIZI entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

c) qualora aggiudicatario risultasse un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese o un costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere prodotto

l'atto costitutivo del Raggruppamento o del Consorzio, redatto secondo le modalità stabilite dall'art. 37 del Codice dei contratti.

ART. 20 ACCESSO AGLI ATTI

Con riferimento alla presente procedura di gara, l'accesso agli atti della gara, da parte degli operatori economici aventi dimostrato interesse, avverrà secondo termini e modalità di cui all'art. 13 del Codice dei contratti, ed è disciplinato, salvo quanto espressamente previsto nel citato art. 13, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

UNISERVIZI procederà a differire il diritto di accesso nei casi previsti dall'art. 13, comma 2, del Codice dei contratti. In tal senso si precisa che - stante il criterio di aggiudicazione della presente procedura di gara - con il termine *"offerte"* si intende sia la documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta che la documentazione riferita alla componente economica dell'offerta, nonché i relativi verbali ed ogni altro documento.

Le informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte (qualitative ed economiche) ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'impresa concorrente (*non verranno prese in considerazione richieste generiche del tipo "le informazioni si intendono riservate ai sensi di legge o altre"*) - segreti tecnici o commerciali dovranno essere appositamente evidenziate dal concorrente mediante apposita dichiarazione contenente se e quali parti della propria offerta (qualitativa e/o economica) ritiene coperta da riservatezza ed una adeguata motivazione dell'esigenza di riservatezza palesata.

In relazione alla documentazione considerata *"riservata"* è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento del contratto.

UNISERVIZI, in ogni caso, procederà nei termini di cui all'art. 13 del Codice dei contratti e legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Fermi i divieti e differimenti previsti dall'articolo 13 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti dei procedimenti in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti, è consentito entro dieci giorni dall'invio delle

predette comunicazioni, mediante visione ed estrazione di copia. In dette comunicazioni verrà fornita precisa e puntuale indicazione dei termini e delle modalità per esercitare il diritto di accesso.

Non occorre presentare istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, fatti comunque salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del citato articolo 13.

UNISERVIZI, nelle predette comunicazioni rese ai sensi del citato art. 79, fornirà puntuali indicazioni in merito:

- **all'esistenza di documentazione per la quale l'accesso è vietato o differito;**
- **ai riferimenti dell'Ufficio, e i relativi orari, presso cui l'accesso può essere esercitato.**

ART. 21 TUTELA DELLA PRIVACY

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa a UNISERVIZI, soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti dal concorrente vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità - amministrative e tecnico-economiche del concorrente - richieste per l'esecuzione del servizio nonché per la sua aggiudicazione finale, anche in adempimento di precisi obblighi di legge;

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi della richiamata normativa.

3. *Modalità del trattamento dei dati*

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi, e temporali di volta in volta individuati.

4. *Categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati*

Le informazioni rese dai concorrenti potranno essere comunicati a:

- eventuali soggetti esterni a UNISERVIZI, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e delle fasi attuative del contratto;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal Codice dei contratti.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente rappresentate.